

**COMUNE DI SAN PIETRO DI  
FELETTO**  
Provincia di Treviso



**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'ARMAMENTO E L'ADDESTRAMENTO  
ALLE ARMI DEL SERVIZIO DI  
POLIZIA LOCALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 21.01.2010, esecutiva.  
Ripubblicata all'albo dal 01.03.2010, esecutiva dal 12.03.2010

## INDICE

<b>Capo I</b>	<b>Generalità, numero e tipo di armi</b>	
Art. 1	Disposizioni generali.....	pag. 3
Art. 2	Tipo delle armi in dotazione.....	pag. 3
Art. 3	Numero delle armi in dotazione.....	pag. 3
<b>Capo II</b>	<b>Modalità e casi di porto dell'arma</b>	
Art. 4	Servizi svolti con le armi.....	pag. 4
Art. 5	Assegnazione dell'arma.....	pag. 4
Art. 6	Modalità di porto dell'arma.....	pag. 4
Art. 7	Servizi di collegamento e di rappresentanza.....	pag. 5
Art. 8	Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto.....	pag. 5
<b>Capo III</b>	<b>Tenuta e custodia delle armi</b>	
Art. 9	Prelevamento e versamento dell'arma.....	pag. 5
Art. 10	Doveri dell'assegnatario.....	pag. 6
Art. 11	Custodia delle armi.....	pag. 6
<b>Capo IV</b>	<b>Addestramento</b>	
Art. 12	Addestramento al tiro.....	pag. 7
Art. 13	Porto d'armi per la frequenza ai poligoni di tiro a segno.....	pag. 7
<b>Capo V</b>	<b>Disposizioni finali</b>	
Art. 14	Norme integrative.....	pag. 8
Art. 15	Entrata in vigore.....	pag. 8

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ARMAMENTO E L'ADDESTRAMENTO ALLE ARMI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

## **CAPO I**

### **GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI**

#### **Art.1 Disposizioni generali**

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, l'armamento del servizio di Polizia Locale, per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65, è disciplinato dal presente Regolamento.

#### **Art. 2 Tipo delle armi in dotazione**

L'arma in dotazione, per la difesa personale, agli addetti al servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di P.S., è una pistola a funzionamento semiautomatico di modello compreso nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui alla Legge 18 aprile 1975, n. 110.

#### **Art. 3 Numero delle armi in dotazione**

Il numero complessivo delle armi di cui all'art. 2, in dotazione al servizio di Polizia Locale è fissato con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto.

Il numero delle armi varia in proporzione al numero degli operatori di P.L. come stabilito dall'art. 3 D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Il Sindaco denuncia le armi acquistate per la dotazione degli addetti al servizio di Polizia Locale, all'ufficio locale di P.S., ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S..

## **CAPO II**

### **MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA**

#### **Art. 4**

##### **Servizi svolti con le armi**

Nell'ambito del territorio del Comune tutti i servizi riguardanti l'attività della polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Locale dalla Legge e dai regolamenti, salvo quelli espressamente individuati con provvedimento del Sindaco, sono svolti dagli addetti al servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con l'arma in dotazione.

Sono pure prestati in armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'Art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

#### **Art. 5**

##### **Assegnazione dell'arma**

L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa agli addetti al servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto.

Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di porto dell'arma**

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 in tutti i casi di impiego in uniforme, salvo i casi di esclusione di cui al precedente articolo 4.

Gli addetti al servizio di Polizia Locale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva in condizioni di pronta operatività.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n° 65, l'addetto al servizio è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a e comma 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata, limitatamente all'ambito del territorio comunale, in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

#### **Art. 7**

### **Servizi di collegamento e di rappresentanza**

I servizi di collegamento, di rappresentanza e scorta, espliciti fuori dal territorio del Comune dagli addetti al servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di P.S., possono essere svolti con l'arma in dotazione.

L'arma in dotazione, a fine servizio, dovrà essere depositata in Comune, con le modalità di cui al successivo art. 11, salvo i casi espressamente autorizzati dal Sindaco.

#### **Art. 8**

### **Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto**

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di norma senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 8 marzo 1986, n. 65, che lo stesso sia svolto con armi. Il Sindaco comunica al Prefetto di Treviso ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le Amministrazioni interessate.

## **CAPO III**

### **TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

#### **Art. 9**

### **Prelevamento e riconsegna dell'arma**

L'arma è assegnata in via continuativa previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 5, nel registro di cui al successivo articolo 11.

L'arma deve essere immediatamente riconsegnata quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

Ad ogni fine servizio l'arma in dotazione, dovrà essere depositata in Comune, con le modalità di cui al successivo art. 11, salvo i casi espressamente autorizzati dal Sindaco.

## **Art. 10**

### **Doveri dell'assegnatario**

L'addetto al servizio di Polizia Locale al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa ed alle munizioni;
- d) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 12.

## **Art. 11**

### **Custodia delle armi**

Presso i locali del servizio di Polizia Locale sono predisposti armadi blindati rispettivamente adibiti alla custodia delle armi e delle munizioni in dotazione.

Le armi sono conservate prive di fondina e di munizioni nell'apposito armadio blindato o "tesoretto" chiuso a chiave con serratura di sicurezza del tipo cassaforte.

Le munizioni sono conservate nel distinto armadio blindato o "tesoretto" di analoghe caratteristiche.

Per le armi e le munizioni è predisposto un registro di carico e scarico, con pagine numerate, vistate dal Sindaco.

Nel registro verranno annotate le armi assegnate a ciascun agente, quelle riconsegnate ai sensi del precedente articolo 9, nonché quelle riconsegnate su richiesta del Sindaco, per prolungata assenza.

L'Autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Gli operatori ai quali è stata assegnata l'arma in via continuativa devono depositare a fine servizio la propria arma all'interno di uno dei tesoretti inseriti nell'armadio blindato presso la sede dell'ufficio di Polizia Locale, se non diversamente indicato dal Sindaco così come stabilito al precedente art. 7.

Del tesoretto in uso personale detengono la chiave di apertura.

Qualora l'operatore sia tenuto a depositare l'arma secondo le modalità sopradescritte è tenuto a custodirla secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

## **CAPO IV**

### **ADDESTRAMENTO**

#### **Art. 12**

##### **Addestramento al tiro**

Gli addetti al servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento.

Essi devono ottenere una preventiva qualificata formazione teorica ed una specifica formazione tecnico-pratica nonché superare ogni anno almeno un corso regolamentare di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 28 maggio 1981, n. 286 il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti ad una sezione di tiro a segno nazionale.

È facoltà del Sindaco o del responsabile del servizio disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale.

Dell'avvenuto addestramento e dei risultati ottenuti a seguito del corso annuale di tiro a segno dovrà essere tenuta idonea documentazione agli atti d'ufficio.

E' facoltà degli addetti al servizio cui l'arma è assegnata in via continuativa di recarsi al poligono di tiro anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro, attività da sostenere, in tal caso, a proprie spese.

#### **Art. 13**

##### **Porto d'armi per la frequenza ai poligoni di tiro a segno**

Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente articolo 16 si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla Polizia Locale, purché muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 5 e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

Il Prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal Sindaco almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

## **CAPO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 14 Norme integrative**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della legge 7 marzo 1986, n. 65, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, della Legge 18.4.1975, n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U. della Legge di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773 ed ogni altra disposizione vigente in materia.

#### **Art. 15 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto di Treviso a norma dell'art. 2 comma 2 del D.M. 4 marzo 1987 n° 145 e al Ministero dell'Interno.